

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Consiglio di Stato — Italia) — Ciclat Soc. Coop./Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

(Causa C-199/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2004/18/CE — Articolo 45 — Articoli 49 e 56 TFUE — Appalti pubblici — Condizioni di esclusione da una procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi — Obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali — Documento unico di regolarità contributiva — Rettifica di irregolarità)

(2017/C 014/08)

Lingua processuale: l'italiano

Giudice del rinvio

Consiglio di Stato

Parti

Ricorrente: Ciclat Soc. Coop.

Convenute: Consip SpA, Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di lavori, servizi e forniture

nei confronti di: Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), Team Service SCARL, in qualità di mandataria dell'ATI-Snam Lazio Sud Srl e dell'Ati-Linda Srl, Consorzio Servizi Integrati

Dispositivo

L'articolo 45 della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi, deve essere interpretato nel senso che non osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, che obbliga l'amministrazione aggiudicatrice a considerare quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali risultante da un certificato richiesto d'ufficio dall'amministrazione aggiudicatrice e rilasciato dagli istituti previdenziali, qualora tale violazione sussistesse alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche se non sussisteva più alla data dell'aggiudicazione o della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice.

⁽¹⁾ GU C 262 del 10.8.2015.

Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 17 novembre 2016 (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesarbeitsgericht — Germania) — Betriebsrat der Ruhrlandklinik gGmbH/Ruhrlandklinik gGmbH

(Causa C-216/15) ⁽¹⁾

(Rinvio pregiudiziale — Direttiva 2008/104/CE — Lavoro tramite agenzia interinale — Ambito di applicazione — Nozione di «lavoratore» — Nozione di «attività economica» — Personale infermieristico non titolare di un contratto di lavoro messo a disposizione di una struttura sanitaria da un'associazione senza fini di lucro)

(2017/C 014/09)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesarbeitsgericht